

(N. 1134-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1749)*

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 AGOSTO 1955

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, sottoposto a conversione in legge, stabilisce nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato e costituisce quindi un importante provvedimento economico tendente alla graduale e prudente futura convertibilità della lira italiana.

Da tempo, ormai, l'azione dei Paesi aderenti all'O.E.C.E., nel campo degli scambi internazionali e dei controlli valutari, è tutta chiaramente improntata verso il ristabilimento progressivo della libera convertibilità delle monete: in tale clima, l'Italia ha sentito la necessità di non rimanere indietro rispetto alle iniziative prese dagli altri Paesi e, pertanto, il provvedimento di cui sopra pone in giusta evidenza la preoccupazione delle nostre Autorità valutarie di non farsi trovare impreparate rispetto ad iniziative valutarie dell'estero.

\* \* \*

Com'è noto il Consiglio dell'O.E.C.E. durante la sua 182<sup>a</sup> riunione, tenuta nei giorni 6 e 7 luglio 1950, approvò la costituzione dell'Unione Europea dei pagamenti tenendo presente la necessità di:

a) istituire dei meccanismi di pagamento multilaterali tali da rendere possibile, sempre se accompagnati da una liberazione massiccia degli scambi, la effettuazione multilaterale degli scambi medesimi nei Paesi dell'Europa occidentale e delle zone monetarie associate;

b) facilitare gli sforzi dei Paesi membri volti a rendersi indipendenti da aiuti esterni di carattere eccezionale e raggiungere e mantenere un livello elevato e stabile degli scambi;

c) consentire il ritorno al multilateralismo integrale degli scambi;

d) considerare come obiettivo comune da raggiungere la convertibilità generale delle monete.

Sorse così, con l'accordo di Parigi del 19 settembre 1950, l'Unione Europea dei pagamenti (preceduta nel tempo dal primo accordo multilaterale del 1947 e dell'Accordo di pagamenti e compensazioni intereuropee del 1948-50), la quale, mediante il gioco delle compensazioni automatiche, ha permesso la trasferibilità delle monete dei Paesi membri assolvendo la funzione di stanza di compensazione fra i Paesi stessi.

Le norme sul funzionamento dell'E.P.U. hanno rappresentato un progresso molto sensibile verso la convertibilità generale delle monete, ma ad esse, ovviamente, dovevano accompagnarsi misure di politica commerciale ben definite, quali massiccia liberazione degli scambi fra i Paesi aderenti all'Unione, abolizione di ogni misura di discriminazione, abolizione di accordi bilaterali di pagamento, mantenimento dell'equilibrio finanziario interno dei Paesi membri.

L'adozione di tali misure di politica commerciale non poteva essere effettuata in breve volgere di tempo e, pertanto, fu fissata la durata dell'E.P.U. in due anni (fino al 30 giugno 1952) epoca alla quale, un riesame della situazione generale economica dei singoli Paesi membri, avrebbe consentito poter rilevare l'esistenza eventuale delle condizioni necessarie per dichiarare la convertibilità delle principali monete europee.

Purtroppo notevoli perturbamenti intervenuti nel mondo degli scambi, come ad esempio la questione coreana, non consentirono, da parte di molti Paesi membri, l'adozione di quelle norme di politica commerciale costituenti le premesse per una dichiarazione di convertibilità e, quindi, l'E.P.U., in considerazione dei risultati raggiunti nel campo valutario nei primi due anni del suo funzionamento, fu prorogata, di anno in anno, fino al 30 giugno 1955.

In questo periodo di tempo, tutti i Paesi membri dell'Organizzazione, nell'ambito delle loro economie e seguendo le raccomandazioni del Consiglio dell'O.E.C.E., hanno adottato particolari misure volte a regolarizzare e stabilizzare gli scambi internazionali; notevoli passi sono stati fatti verso una più completa liberazione degli scambi e l'abolizione di norme discriminatorie, favorendo così le premesse per una possibile convertibilità.

In consenzienza, nella riunione tenuta a Parigi il 29 luglio 1955, i Paesi aderenti all'O.E.C.E. con apposito protocollo multilaterale, pur avendo deciso di prorogare l'E.P.U. fino al 30 giugno 1956, hanno stabilito, però, l'automatica concessione di crediti nei confronti dei *deficit* mensili di ogni singolo Paese soltanto per il 25 per cento anzichè per il 50 per cento come in precedenza.

Inoltre il protocollo multilaterale di cui sopra stabilisce, tra l'altro, che l'E.P.U. potrà

aver termine nel corso dell'esercizio se alcuni Paesi membri, le cui quote rappresentano almeno il 50 per cento del totale, notificheranno all'organizzazione l'intenzione di uscire dalla Unione dichiarando contestualmente di rendere convertibili le loro monete.

Verificandosi tale ipotesi, all'E.P.U. si sostituirà un fondo monetario europeo avente lo scopo di facilitare la regolazione delle transazioni effettuate nelle monete e tra le zone monetarie dei Paesi membri, con un sistema multilaterale di regolamenti.

Il fondo avrà un capitale di 600 milioni di dollari, di cui 270 provenienti dall'E.P.U. ed il resto con contributi dei Paesi partecipanti.

Scopo fondamentale del fondo sarà di fornire crediti alle parti contraenti, per aiutarle a fronteggiare temporanee difficoltà della bilancia dei pagamenti che potrebbero mettere in pericolo il mantenimento del livello delle misure di liberazione degli scambi in Europa ed ottenere periodicamente il regolamento dei loro crediti a condizioni predeterminate.

Il complesso di tutte queste norme previste in occasione del rinnovo dell'E.P.U. fino al 30 giugno 1956 mostra l'orientamento generale esistente nei Paesi membri dell'Organizzazione di pervenire, sia pure con gradualità, ad una dichiarazione di convertibilità delle monete.

Indubbiamente l'avvio progressivo alla convertibilità pone tutte le premesse per la creazione del sistema più idoneo per conseguire un ulteriore allargamento dei mercati, ma occorre pur riconoscere che tale via è lunga e delicata e, conseguentemente, può essere percorsa soltanto per gradi.

Non si potrà certamente pensare, in un primo momento, ad una piena convertibilità, ma soltanto ad una « convertibilità limitata » in quanto la convertibilità non può essere considerata come fine a se stessa, ma come uno strumento utile solo se indirizza le importazioni e le esportazioni in direzioni giudicate desiderabili.

Naturalmente per pervenire a ciò è necessario che il campo di azione sia spoglio da situazioni inflazionistiche, da restrizioni negli scambi, da vincoli e controlli valutari, da situazioni difficili nella bilancia dei pagamenti.

Poiché tali condizioni, in vari Paesi, oggi più non sussistono o risultano estremamente

modificate, la situazione in generale dei Paesi europei, per l'opera molto proficua svolta dall'O.E.C.E. e dall'E.P.U., lascia prevedere la possibile dichiarazione di convertibilità di alcune monete.

Da parte italiana, intanto, da molti anni, si è dimostrata avvedutezza nel predisporre le premesse indispensabili per pervenire ad una situazione economica più stabile volta all'inserimento della nostra economia in quella più vasta dell'Europa occidentale.

I provvedimenti adottati per una sostanziale stabilità del potere di acquisto della nostra lira sul mercato interno e nei rapporti con le altre monete, la quasi totale liberazione delle importazioni in provenienza dai Paesi della O.E.C.E., l'allargamento delle misure di liberazione per le importazioni in provenienza dall'area del dollaro, discrete riserve in valuta estera, sono da annoverarsi fra le misure di politica commerciale necessarie per una possibile convertibilità della lira.

Tuttavia la esistenza dei controlli valutari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente le norme sulla cessione da parte di esportatori nazionali delle valute estere ricavate da operazioni su mercati stranieri, e consistenti nell'obbligo all'Ufficio italiano dei cambi di mettere a disposizione degli esportatori nazionali soltanto il 50 per cento delle valute libere da questi ricavate e cedute, rispondeva ad un concetto restrittivo improntato alla incertezza sulle direttive dei vari Paesi in materia di stabilità monetaria e finanziaria e quindi ad un freno per un ulteriore allargamento degli scambi.

Ora, in un mondo anelante a liberarsi da vincoli di ogni genere ed a intensificare i rapporti economici fra Paesi, lo strumento legislativo del 1946 presentava aspetti di una certa rigidità che potevano, in questo particolare momento, non consentire all'economia italiana di inserirsi, a parità di condizioni con quella di altri Paesi, nella più vasta economia europea.

È stato pertanto predisposto il nuovo provvedimento sulla negoziazione e la cessione delle valute estere, che oggi è presentato per la conversione in legge.

In forza di esso, le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo di cedere le valute estere, ricavate dalla vendita di merci, o di

prestazioni di servizi all'estero, all'Ufficio italiano dei cambi o alla Banca d'Italia o ad una delle banche autorizzate a fungere da agenti, vedranno accreditate tali valute a loro nome (articolo 1) e potranno utilizzarle per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci o di servizi o per pagamenti in materia finanziaria entro la quindicina di calendario successiva all'accreditamento (articolo 2).

Tutte le banche possono acquistare, presso persone non tenute all'obbligo della offerta in cessione, le valute elencate purchè le cedano immediatamente a persone in grado di utilizzarle per gli scopi accennati ed entro i termini prefissi.

Con l'articolo 3 viene disposto che le valute di cui innanzi vengano quotate presso tutte le borse della Repubblica e con l'articolo 4, allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e di immediata cessione delle valute estere, si autorizzano le Banche a negoziare le valute stesse fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e, previa autorizzazione del Ministero del commercio estero, con le banche all'estero.

I successivi articoli 5 e 6 dettano particolari norme sui cambi da applicare nell'acquisto delle valute e sulla utilizzazione delle somme accreditate nei conti accesi alle persone che hanno effettuato la cessione delle valute medesime, mentre l'articolo 7 stabilisce le pene in caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto in parola. Con l'articolo 8, infine, sono abrogati i decreti legislativi preesistenti in materia.

Con successivo decreto ministeriale del 29 luglio 1955, sono state determinate le valute

estere oggetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e cioè: dollaro U.S.A., dollaro canadese, franco svizzero libero, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero accordo, lira sterlina, marco germanico.

Quali i vantaggi di questo passo sulla via di una maggiore libertà? Le norme di cui al provvedimento in esame consentiranno certamente una maggiore possibilità di afflusso di divise estere in Italia con conseguente maggiore facilità di scambi e costituiranno un nuovo passo verso la ricostruzione di un libero mercato dei cambi, onde giungere gradualmente alla convertibilità delle monete, premessa necessaria ed essenziale per organizzare una fitta rete di nutriti ed efficienti traffici internazionali che, stimolando una più razionale distribuzione delle produzioni e facilitando il trasferimento di capitali ed investimenti da un Paese all'altro, contribuiranno ad accelerare il processo della integrazione economica europea e della piena e duratura ripresa dell'economia mondiale.

Pertanto ho l'onore di proporre al Senato la conversione in legge del presente decreto-legge, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati che consistono in una più esatta formulazione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139 e del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, che con l'articolo 8 vengono abrogati.

BATTISTA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 8, alle parole: decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, sono sostituite le parole: decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139; e alle parole: decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, sono sostituite le parole: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347.*